

# Tribunale di Nocera Inferiore

Sentenza n. 726/2026 del 24-04-2026

R.G. n. 2702/2024 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente

## SENTENZA

nella controversia promossa DA ### rapp. e dif. dagli avv.ti ### e ### elett.te domiciliat ###atti, giusta procura di cui in produzione, RICORRENTE CONTRO ### S.A.M., in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv. ### elett.te dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione, RESISTENTE  
Conclusioni: come in atti

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il ###, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo giudice del lavoro, esponendo in fatto ed in diritto le ragioni a sostegno della domanda e concludendo come da pagine 3 e 4 del ricorso.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'### S.A.M., contestando le asserzioni attoree, proponendo domanda riconvenzionale e concludendo come da pagine 11 e 12 della memoria.

Depositata da parte del ricorrente una memoria in opposizione alla riconvenzionale, concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.

Il ricorso va accolto e la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/04/2026 ### dipendente dell'### esercente attività di gestione dei rifiuti, ha lamentato di non essere stato più retribuito dalla convenuta in base al suo livello di inquadramento contrattuale (qualifica di operaio e ### - ### del ### a decorrere dall'01.01.2023 fino al 30.04.2024, essendogli stata invece corrisposta in detto periodo la paga di cui al ###.

La resistente, spiegando riconvenzionale, ha sostenuto la nullità e/o annullabilità dell'accordo stipulato in data 18 settembre 2018 innanzi al

Tribunale di Nocera Inferiore, con cui era stato riconosciuto il ### 4° al ricorrente, l'errata individuazione del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro del ### l'insussistenza del diritto al maggior e mutato inquadramento contrattuale e l'erroneità dei conteggi.

A seguito di instaurazione del contenzioso con la precedente azienda speciale Pagani Ambiente, (subentrata al ### di ### 1, almeno così risulta dagli atti), con verbale di conciliazione n. 118 del 18.09.2018 stipulato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore - settore lavoro, veniva riconosciuto al ricorrente il livello retributivo IV del ### applicato in azienda a far data dall'01.06.2018.

Sono prive di pregio le contestazioni della convenuta in ordine all'eventuale nullità e/o annullabilità della predetta conciliazione giudiziale.

Infatti, secondo la Cassazione (sentenza n. 8898/2024), la conciliazione giudiziale non è impugnabile proprio perché è stipulata con l'intervento del giudice quale organo pubblico dotato dei caratteri di terzietà ed imparzialità. Proprio l'intervento di un organo pubblico giustifica l'ammissibilità di qualunque oggetto della conciliazione giudiziale.

Del resto, la Suprema Corte aveva già affermato che "La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, da un lato per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/04/2026 ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore; la transazione, invece, negozio anch'esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità ad substantiam" (Cass. 26/10/2017, n. 25472).

Quanto al C.C.N.L. applicato al rapporto per cui è causa, va rilevato che le buste paga relative alla posizione del ### di redazione e di provenienza della stessa società resistente, indicano quale C.C.N.L. applicato il ### del

06.12.2016 e ss.mm.ii. (cod. 118) e non il C.C.N.L. Utilitalia indicato in atti difensivi.

Infatti, il codice 118 è riferito al "C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, nettezza urbana, espurgo pozzi neri, raccolta e trasporto rifiuti urbani e/o industriali nonché esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti, ivi compresa la depurazione delle acque".

La resistente non ha eccepito un mutamento di mansioni da parte del ### a decorrere dall'01.01.2023 fino al 30.04.2024, che abbia potuto giustificare il pagamento di una retribuzione non più secondo il ### 4° ma in base al ### 3°. Dalle allegazioni delle parti emerge che il ricorrente ha continuato a svolgere gli stessi compiti lavorativi per tutto il corso del rapporto con la convenuta: quindi, non è il lavoratore a dover provare di aver espletato attività lavorativa rientrante tra quelle di cui al ### 4° (riconosciutogli in virtù della predetta conciliazione giudiziale e non contestato dalla convenuta almeno fino all'1/1/2023), bensì è la società datrice di lavoro a dover dimostrare che il dipendente aveva più svolto mansioni rientranti nella previsione di cui al ### nel periodo in contestazione.

Peraltro, come già detto, è inammissibile l'unico motivo a sostegno della prospettazione sul punto della resistente, ossia l'impugnativa della conciliazione giudiziale attributiva del ### 4° al ricorrente.

Da ultimo, è da rilevare che la contestazione della società datrice di lavoro sui conteggi attorei risulta assolutamente generica e fondata su un presupposto di fatto non veritiero, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/04/2026 ossia l'applicabilità al rapporto di causa di un diverso contratto collettivo rispetto a quello su cui sono stati stilati i calcoli dal ricorrente.

Di conseguenza, previa declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, la ### S.A.M., in persona del legale rapp. p.t., va condannata al pagamento in favore di ### della somma di € 3.845,70 (importo frutto dei conteggi attorei che non appaiono improntati a non corretti criteri normativi e contabili), oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.

Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo, su cui non incide il passaggio di cantiere del 1°.7.2025 dalla resistente ad una nuova società proprio in considerazione del periodo oggetto della presente causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ### S.A.M., in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di ### della somma di € 3.845,70, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo; b) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale; c) condanna la ### S.A.M., in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 1.650,00, oltre ### CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.

Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/04/2026

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 726/2026 del 24-04-2026 Tribunale di Nocera Inferiore reperibile al permalink:  
[https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/nocera\\_inferiore/2026/726.html#b38a5](https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/nocera_inferiore/2026/726.html#b38a5)*